SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Camera dei deputati

Università di Milano

Università di Teramo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1996.

Devoluzione alla regione Sardegna delle quote del gettito IRPEF di cui all'art. 1, lettere *a)* e *d)*, della legge 13 aprile 1983, n. 122, per il periodo 1° gennaio 1983-31 marzo 1993.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto lo statuto speciale per la regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, così come modificato dalla legge 13 aprile 1983, n. 122;

Visto l'art 8 dello statuto medesimo che indica, tra le entrate della regione, alla lettera *a)* i 7/10 del gettito dell'IRPEF riscosso nel territorio regionale ed alla lettera *d)* i 7/10 del gettito delle ritenute alla fonte di spettanza regionale;

Visti i decreti interministeriali Finanze, Tesoro e Poste del 3 e 5 marzo 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 e n. 73, rispettivamente, del 24 e 29 marzo 1993;

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 1996, n. 46, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di devoluzione di quote del gettito IRPEF» che prevede che la determinazione delle entrate previste dall'art. 8, primo comma, lettere *a)* e *d)*, dello statuto speciale per la Sardegna, spettante alla regione per il periodo 1° gennaio 1983-31 marzo 1993, avvenga prendendo a riferimento il gettito spettante per l'anno 1994;

Tenuto conto che sono stati istituiti nell'ambito del capitolo di entrata n. 1023 del bilancio statale appositi articoli per registrare le spettanze regionali ed erariali relative alle ritenute alla fonte;

Considerato che il gettito complessivo IRPEF, per l'anno 1994, riscosso nella regione è risultato pari a lire 1.991.245 milioni;

Considerato che le entrate per l'anno 1994 di cui all'apposito art. 17 del citato capitolo 1023, di spettanza regionale, sono risultate pari a lire 252.418 milioni;

Considerato che le entrate per l'anno 1994 di cui all'apposito art. 21 del citato capitolo 1023, di spettanza erariale, sono risultate pari a lire 8.385 milioni;

Considerato che l'IRPEF riscosso tramite bancoposta, nel 1994, è risultato pari a lire 7.205 milioni;

Vista l'allegata tabella *A* dalla quale si evince che le incidenze percentuali delle entrate di cui agli articoli 17 e 21 del capitolo 1023 e del gettito del bancoposta sul gettito complessivo regionale, riferite al medesimo anno 1994 risultano essere, rispettivamente, pari al 12,67639 per cento, allo 0,42109 per cento ed allo 0,36183 per cento;

Vista l'allegata tabella *B* dalla quale si evince l'applicazione di tali percentuali d'incidenza al gettito IRPEF riscosso in Sardegna per ciascuno degli anni dal 1983 al 1992, mentre per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1993 si è fatto riferimento ai rapporti proporzionali con le corrispondenti spettanze del 1994, pervenendo alla determinazione di una spettanza regionale complessiva di lire 1.061.380 milioni, al netto di lire 35.464 milioni di spettanza erariale, da corrispondere alla regione in tre anni;

Considerato che il citato decreto legislativo n. 46/1996 prevede che la quantificazione di cui al punto precedente sia stabilita d'intesa tra il Governo e il presidente della giunta regionale;

Visto l'accordo manifestato dal presidente della giunta regionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo la somma da attribuire alla regione Sardegna sarà corrisposta dal Ministero del tesoro in quote uguali negli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Sardegna è attribuita, per il periodo 1° gennaio 1983-31 marzo 1993, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettere *a)* e *d)*, dello statuto speciale per la regione Sardegna, la somma complessiva di lire 1.061.380.000.000 da corrispondere in quote uguali negli anni 1996, 1997 e 1998.

Art. 2.

Il versamento alla regione Sardegna delle spettanze di cui all'art. 1 del presente decreto sarà disposto dal Ministero del tesoro mediante accreditamento del conto corrente presso la filiale della Banca d'Italia di Cagliari a favore della Banca nazionale del lavoro, sede di Cagliari

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, pari a complessive L. 1.061.380.000.000 per il triennio 1996-1998, farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 68

TABELLA A

REGIONE SARDEGNA

Gettito regionale IRPeF cap 1023

Percentuali d'incidenza 1994

(in milioni di lire)

cap. 1023 (a)	Spettanza regionale				Spettanza erariale	
	Bancoposta		Concessionari			
	Gettito (b)	Incidenza percentuale (b/a)	Gettito (c)	Incidenza percentuale (c/a)	Concessionari (d)	Incidenza percentuale (d/a)
1.991.245	7.205	0,36183	252.418	12,67639	8.385	0,42109

Fonti:
Gettito Bancoposta: Ente Poste Italiane
Gettito Concessionari: S.I.R.G.S.

TABELLA *B*

REGIONE SARDEGNA

Devoluzione di quote del gettito I R.Pe F. di cui all'art. 1 - lettere a) e d) della L. 13/4/83, n 122

(1° gennaio 1983 - 31 marzo 1993)

(in milioni di lire)

Anno	Gettito regionale (cap. 1023)	Spettanza regionale					Spettanza erariale			Saldo
		Concessionari *incid. % 12,67639*	Bancoposta *incid. % 0,36183*	Totale	aliq.	Netto (a)	Gettito *incid. % 0,42109*	aliq.	Netto (b)	(a-b)
1983	571.783	72.481	2.069	74.550	50%	37.275	2.408	50%	1.204	36.071
1984	712.275	90.291	2.577	92.868	60%	55.721	2.999	60%	1.799	53.921
1985	850.880	107.861	3.079	110.940	70%	77.658	3.583	70%	2.508	75.150
1986	988.734	125.336	3.578	128.914	70%	90.240	4.163	70%	2.914	87.326
1987	989.805	125.472	3.581	129.053	70%	90.337	4.168	70%	2.918	87.420
1988	1.204.823	152.728	4.359	157.087	70%	109.961	5.073	70%	3.551	106.410
1989	1.253.016	158.837	4.534	163.371	70%	114.360	5.276	70%	3.693	110.667
1990	1.553.130	196.881	5.620	202.501	70%	141.751	6.540	70%	4.578	137.173
1991	1.764.068	223.620	6.383	230.003	70%	161.002	7.428	70%	5.200	155.803
1992	1.902.350	241.149	6.883	248.032	70%	173.622	8.011	70%	5.608	168.015
1993 (1)		64.135	33	64.168	70%	44.918	2.130	70%	1.491	43.426
TOTALE						1 096.844			35 464	1 061 380

(1) Le spettanze del 1993 si riferiscono solo ai primi tre mesi, come da tabella C)
Le spettanze regionali ed erariali sono state ottenute in base ai dati 1994 come da tabella A)

Fonte Sistema informativo R G S e uffici finanziari

TABELLA C

REGIONE SARDEGNA

Computo gettito riscosso

Primo trimestre 1993

(in milioni di lire)

I.R.P.e.F.		Gettito regionale				Gettito erariale	
Gettito 1993 (a)	Gettito 1994 (b)	Gettito I trimestre 1994 (c)	Gettito I trimestre 1993 (d)	Bancoposta I trimestre 1994 (e)	Bancoposta I trimestre 1993 (f)	Gettito I trimestre 1994 (g)	Gettito I trimestre 1993 (h)
2.192.412	1.991.245	58.250 (1)	64.135 (2)	30	33 (3)	1.935 (4)	2.130 (5)

(1) $c = \frac{\text{spettanza regionale 1994 (tabella A)} \times 3}{13}$

(2) $d = \frac{a \times c}{b}$

(3) $f = \frac{a \times e}{b}$

(4) $g = \frac{\text{spettanza erariale 1994 (tabella A)} \times 3}{13}$

(5) $h = \frac{a \times g}{b}$

96A6777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%, di durata decennale, con godimento 1° luglio 1996, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 ottobre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 91.632 miliardi;

Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio, 13 e 26 agosto, 11 e 24 settembre 1996 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1° luglio 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 giugno 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 ottobre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 15 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 giugno 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centosei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6806

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° settembre 1996, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 ottobre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 91.632 miliardi;

Visti propri decreti in data 11 e 24 settembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° settembre 1996;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato»,

individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 15 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto dell'11 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto dell'11 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 ottobre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 ottobre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6805

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del

tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 ottobre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 91.632 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 15 settembre 1996/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 ottobre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 16 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 ottobre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6807

DECRETO 10 ottobre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 7,50%, di durata triennale, con godimento 1° ottobre 1996, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 ottobre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 91.632 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1996, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,50% - 1° ottobre 1996/1999, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli

nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 ottobre 1996 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1996, entro le ore 13 del giorno 16 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 settembre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 settembre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 1996, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 ottobre 1996.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6808

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 ottobre 1996.

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'anno 1996 per la concessione dei contributi di cui agli articoli 22, 23 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto in particolare il capo IV della predetta legge, concernente i consorzi e le società consortili tra le piccole imprese;

Visto l'art. 21, comma 3, della stessa legge che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi annualmente con proprio decreto il termine per la presentazione delle domande di contributo;

Visto lo stesso art. 21, comma 3, in relazione alla predisposizione da parte delle regioni di un progetto programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio;

Considerato che per il 1996 il termine di presentazione delle domande è stato fissato al 21 ottobre 1996, giusta quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'11 luglio 1996;

Tenùto conto della difficoltà, per molte regioni, dati i tempi tecnici delle procedure di approvazione, di provvedere alla pubblicazione dei progetti-programma in tempo utile per portarne i contenuti a conoscenza di beneficiari e consentire la predisposizione delle domande di contributo;

Considerata l'opportunità di concedere la proroga richiesta, per consentire l'adempimento da parte di tutte le regioni del dettato normativo, oltre che il rispetto dei principi informatori delle norme sui consorzi dettate dalla stessa legge n. 317/1991;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 luglio 1996, concernente la presentazione delle domande di contributo da parte dei consorzi e società consortili tra piccole imprese è prorogato al 16 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1996

Il Ministro: BERSANI

96A6909

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Proroga dei termini della convenzione n. 244/88 regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del porto turistico e peschereccio di IV classe di Roccella Ionica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, senza modificazioni, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la convenzione n. 244/88, stipulata in data 16 novembre 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la regione Calabria, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del porto turistico e peschereccio di IV classe di Roccella Ionica;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 1995, relativa all'approvazione della perizia di variante al progetto di cui alla convenzione n. 244/88, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la richiesta della regione Calabria, pervenuta al Servizio per l'attuazione della programmazione economica in data 3 giugno 1996, di proroga del termine della convenzione n. 244/88 di diciotto mesi a partire dal 16 giugno 1996;

Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, reso in data 4 luglio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera

di approvare la proroga del termine della convenzione n. 244/88 al 14 dicembre 1997.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 296

96A6784

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Mantenimento del finanziamento alla convenzione n. 861/87 per la realizzazione delle opere di approdo agli scavi di Ercolano.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la convenzione n. 861/87 stipulata in data 12 ottobre 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Ercolano, regolante il finanziamento di L. 6.790.000.000 per la realizzazione delle opere di approdo agli scavi di Ercolano;

Vista la propria delibera in data 28 dicembre 1993 con la quale era stato revocato il finanziamento della predetta convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 398/1993, come modificato dalla legge di conversione n. 493 del 4 dicembre 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1996 con il quale è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal comune di Ercolano avverso la predetta delibera 28 dicembre 1993;

Considerato che il Consiglio di Stato — sentito in sede consultiva sul citato ricorso straordinario — ha tra l'altro ritenuto che il CIPE non avrebbe dovuto ignorare la presenza di un ulteriore lotto di opere strettamente correlato alla realizzazione delle opere oggetto del provvedimento di revoca;

Ritenuto di dover consentire il completamento dell'opera oggetto della convenzione n. 861/87;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

I nuovi termini di chiusura della convenzione richiamata in premessa n. 861/87, il cui finanziamento resta fissato in L. 6.790.000.000, sono stabiliti in trentadue mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 291

96A6785

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Revoca del finanziamento alla convenzione n. 665/87 relativo alla realizzazione del disinquinamento area Napoli Sud - collettore litoraneo comune di Portici.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 665/87, stipulata in data 27 ottobre 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la regione Campania, regolante il finanziamento di L. 33.950.000.000 per assicurare la realizzazione del disinquinamento area Napoli Sud - collettore litoraneo comune di Portici;

Vista la nota n. 2810 del 31 luglio 1995 con la quale la Cassa depositi e prestiti evidenziava, per la convenzione di cui sopra, la sussistenza dei presupposti di revoca in quanto le risultanze della verifica effettuata dal nucleo ispettivo denunciavano il mancato inizio dei lavori alla data del 7 luglio 1995, anche se gli stessi erano stati parzialmente consegnati il 27 maggio 1991;

Considerato che il nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ha evidenziato come il termine del 31 dicembre 1995 previsto dal decreto-legge n. 32/1995, convertito nella legge n. 104/1995 sia superabile solo per causa di forza maggiore;

Ritenuto che nella fattispecie non sembra invocabile la predetta causa di forza maggiore, tenuto conto che a tutt'oggi i lavori non sono avviati per mancanza delle necessarie autorizzazioni;

Considerata, per altro, la particolare importanza dell'intervento che, una volta dotato di tutti i requisiti per la cantierabilità può essere oggetto di riprogrammazione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 493/1993;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) È revocato il finanziamento di lire 33,950 miliardi relativo alla realizzazione del disinquinamento area di Napoli Sud - collettore litoraneo comune di Portici.

2) Ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, la regione Campania potrà presentare richiesta per la riprogrammazione finanziaria dell'importo revocato.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288

96A6787

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Programmazione di interventi in favore dell'area torrese-stabiese.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di programmazione degli interventi nelle aree depresse ed attribuzione di competenze al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1994, n. 283, che, all'art. 6, ha istituito il servizio per la contrattazione programmata che elabora, stipula e verifica l'attuazione di accordi, intese e contratti di programma;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come integrato dall'art. 8 della legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha istituito la programmazione negoziata;

Vista la delibera CIPE del 25 febbraio 1994 in materia di disciplina dei contratti di programma;

Vista la delibera CIPE 20 novembre 1995 che coordina i diversi strumenti attuativi della programmazione negoziata;

Considerato che nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1 della legge 7 aprile 1995, n. 104, come integrata dall'art. 8 della legge 8 agosto 1995, n. 341, la programmazione negoziata risponde alla esigenza di perseguire specifiche finalità ed obiettivi di sviluppo secondo una logica innovativa che vede il Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche su proposta di altre amministrazioni pubbliche, quale soggetto promotore ed attuatore di interventi in aree economicamente depresse e/o di crisi economica ed occupazionale, in cui appare necessario il consolidamento degli interventi nel campo industriale ed in altri settori strategici di rilevante interesse nazionale;

Considerato che in data 5 novembre 1993 è stato stipulato su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri un protocollo di intesa per l'attivazione urgente di iniziative atte a fronteggiare la grave situazione di crisi dell'apparato produttivo ed occupazionale dell'area orientale di Napoli, nell'area di Bagnoli e nell'area torrese-stabiese;

Vista l'ulteriore intesa stipulata in data 19 dicembre 1994, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente specificamente le esigenze di intervento urgente nell'area di crisi torrese-stabiese;

Vista la delibera CIPE 8 agosto 1995 che per alcuni interventi nell'area torrese-stabiese già individuati dal comune di Castellammare ha destinato, in via programmatica, alla regione Campania la somma complessiva di lire 54 miliardi a valere sulla disponibilità del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, sul quale sono affluite le risorse rinvenienti dalle revoche dei finanziamenti ex legge n. 64/1986;

Visto il programma per la reindustrializzazione e lo sviluppo dell'area torrese-stabiese art. 1-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236, predisposto in attuazione del citato protocollo d'intesa del 9 dicembre 1994 ai fini dell'accesso al contributo previsto dall'articolo 1-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236, per iniziative ed i programmi di reindustrializzazione e sviluppo nelle aree di crisi occupazionale di cui all'art. 1, comma 1, della medesima legge;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 maggio 1996 con cui tale programma è stato approvato e finanziato a valere sui fondi del citato art. 1-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236;

Ritenuto che la situazione di crisi produttiva ed occupazionale dell'area in questione richiede l'avvio urgente di interventi in grado di attivare processi di ripresa economica;

Considerato che il Ministero del bilancio e della programmazione economica può predisporre progetti di sviluppo territoriale con le indicazioni delle aree interessate, dei settori di intervento, degli obiettivi occupazionali, e dei costi per lo Stato, al fine di proporre al CIPE interventi attuativi di programmazione negoziata;

Preso atto dell'esigenza di porre le condizioni per l'avvio di un programma di intervento per la reindustrializzazione, il riassetto territoriale, e lo sviluppo economico ed occupazionale, dell'area torrese-stabiese ricorrendo agli strumenti di programmazione negoziata:

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica promuove, attraverso gli istituti della programmazione negoziata di cui alla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 1, come integrata dall'art. 8 della legge 8 agosto 1995, n. 341, la realizzazione di iniziative produttive di grandi imprese e/o gruppi nazionali e/o internazionali, pubblici e/o privati, e/o consorzi e/o società consortili di piccole e medie imprese, aventi forma giuridica di società di capitali, anche con partecipazione di minoranza della Gepi S.p.a. che andranno a localizzarsi nell'area torrese-stabiese;

2. Successivamente alla approvazione degli interventi predisposti ai sensi del precedente punto 1, al fine di consentire l'immediato avvio delle iniziative imprenditoriali, nelle more dell'erogazione del contributo in conto capitale da parte del servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, la Gepi S.p.a. è autorizzata a concedere anticipazioni, a valere sui propri fondi e senza oneri per lo Stato, delle agevolazioni entro il tetto massimo della prima annualità del contributo concesso alle imprese partecipate, localizzate nell'area torrese-stabiese.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 292

96A6786

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 17 ottobre 1996.

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana del 16 giugno 1996.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche e integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati in data 17 ottobre 1996 ha approvato il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana del 16 giugno 1996;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 17 ottobre 1996

Il Presidente: VIOLANTE

Il Segretario generale: ZAMPINI

ALLEGATO

XIII LEGISLATURA
Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 23/1996

OGGETTO: Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana del 16 giugno 1996

Riunione di giovedì 17 ottobre 1996

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art 1, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n 659, recante «Modifiche e integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto l'art 6 della legge 23 febbraio 1995, n 43, recante: «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana del 16 giugno 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 1993 concernente la popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Visti i dati trasmessi dall'assemblea regionale siciliana concernenti i risultati della consultazione elettorale per il rinnovo di quell'assemblea;

Delibera.

Il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana del 16 giugno 1996 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente delibera.

Gli importi del contributo spettante sono al lordo delle anticipazioni corrisposte ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 288, convertito nella legge 25 luglio 1996, n. 391, di cui al piano di ripartizione approvato con delibera dell'Ufficio di presidenza n. 3 del 30 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1996.

Gli uffici sono autorizzati a procedere alle conseguenti operazioni di conguaglio.

All'erogazione del contributo previsto dall'allegato piano di ripartizione si procederà in favore degli aventi diritto una volta che il piano stesso sia diventato definitivo.

Allegato alla delibera dell'Ufficio di presidenza n. 23 del 1996

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 16 GIUGNO 1996.

Partiti e movimenti politici	Voti	Contributo (lire)
Forza Italia	456.125	1.116.539.396
Alleanza Nazionale	376.122	920.701.629
Partito Democratico della Sinistra	353.327	864.902.198
CCD Cristiano Democratici	261.830	640.928.496
Cristiani Democratici Uniti	245.351	600.589.876
Partito Popolare Italiano	198.392	485 639.866
Rifondazione Comunista	115.138	281.844.041
Listà Dini Rinnovamento Italiano	101.947	249.554.052
Movimento per la Democrazia La Rete	94.818	232.103.113
Partito Socialista Sicilia	50.369	123.297.282
Noi Siciliani FNS	46.606	114.085.909
Lista Dini Rinnovamento Italiano - Liberali - Partito Repubblicano Italiano	29.408	71.987.263
Nicolosi Riforme e Libertà	23.967	58.668.347
Lista Spiga	21.966	53.770.138
Alleanza Democratica	17.608	43.102.276
Movimento per la Democrazia La Rete - Verdi	16.347	40.015.499
Associazione Culturale I Riformisti	13.338	32.649.827
Movimento Democratico Popolare	11.963	29.283 992
Totale contributo		5.959.663.200

96A6914

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 17 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 con il quale sono stati individuati i nuovi settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina veterinaria di questa Università, concernente il recepimento nell'ordinamento del diploma universitario in produzioni animali dei nuovi settori scientifico-disciplinari sopra richiamati;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 maggio 1995 e ribadito nella successiva riunione dell'8 febbraio 1996;

Vista la delibera del 27 maggio 1996 con la quale il consiglio della facoltà di medicina veterinaria ha accolto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato nella parte concernente l'ordinamento didattico del diploma universitario in produzioni animali, come di seguito specificato.

Il secondo comma, lettera *b)*, dell'art. 266 «manifesto degli studi» è così riformulato:

«*b)* stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico».

Il primo comma dell'art. 267 «docenza» è modificato come segue:

«La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità».

Nell'art. 268, relativo all'articolazione del diploma per aree disciplinari, i raggruppamenti disciplinari attinenti alle diciotto aree sono sostituiti dai settori scientifico-disciplinari sotto riportati:

1 - *Formazione di base comune* (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1: *Matematica* (100 ore).
Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, K05B, K05A, S01A, A01B, A01C, A01D, A03X.

Area 2: *Fisica* (50 ore).
Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

Area 3: *Chimica* (100 ore).
Settori scientifico-disciplinari: C01A, C03X, C02X, C05X, E05A, G07A, E05B.

Area 4: *Biochimica applicata* (50 ore).
Settori scientifico-disciplinari: E05A, E04B, G07A, E05B.

Area 5: *Biologia, morfologia e fisiologia degli animali* (100 ore).
Settori scientifico-disciplinari: E11X, E02C, E02A, G09A, V30A, V30B, E13X.

Area 6: *Economia generale applicata* (100 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G01X, P01A.

2 - *Formazione professionale di base* (400 ore).
Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 7: *Agronomia e produzioni vegetali* (50 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C.

Area 8: *Microbiologia applicata* (50 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G08B, V31B, V32A.

Area 9: *Tecnologie alimentari* (50 ore).
Settori scientifico-disciplinari: V31B, G08A.

Area 10: *Ingegneria agraria* (50 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

Area 11: *Produzioni animali* (150 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 12: *Igiene degli allevamenti* (50 ore).
Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B.

Formazione professionale specifica.
Orientamento: «assistenza tecnica e divulgazione in zootecnia».

Area 13: *Gestione dell'allevamento dei ruminanti* (200 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B; G09C, G09D, V32A, V31B, V33A, G05B, G01X.

Area 14: *Gestione dell'allevamento dei monogastrici* (150 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V32A, V31B, G05B, G01X.

Area 15: *Gestione dell'allevamento avicunicolo e specie di interesse faunistico* (100 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V32A, G05B, G01X, V31B.

Area 16: *Analisi dei sistemi e gestione delle risorse* (100 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, G01X.

Area 17: *Legislazione zootecnica, ambientale e mangimistica* (50 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D, V33B, V31B.

Area 18: *Metodologia dell'assistenza tecnica e trasferimento dell'informazione* (100 ore).
Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C; G09D, G01X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 settembre 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A6788

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 «Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università intesa ad ottenere, relativamente al corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como, il recepimento delle discipline comprese nei settori scientifico-disciplinari, in sostituzione di quelle attualmente previste dall'ordinamento dello stesso corso di laurea;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

L'art. 103, relativo al corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como, è modificato nel modo che segue.

Nella parte concernente gli insegnamenti fondamentali di indirizzo, l'espressione «con esercitazioni», che figura accanto agli insegnamenti istituzioni di geometria superiore, istituzioni di analisi superiore, istituzioni di fisica matematica, e l'espressione «con esercitazioni di laboratorio», che figura accanto agli insegnamenti analisi numerica e statistica matematica, sono soppresse.

La disciplina «teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici (con esercitazioni di laboratorio)», fondamentale per l'indirizzo didattico e per l'indirizzo applicativo, è sostituita dalla disciplina «sistemi di elaborazione dell'informazione».

La disciplina «teoria dei linguaggi», fondamentale per l'indirizzo applicativo, è sostituita dalla disciplina «fondamenti dell'informatica».

Dall'elenco degli insegnamenti opzionali sono cassate le discipline di cui ai numeri: 6, 27, 28, 30, 33, 36, 44, 46, 72, 78, 99, 120, 123, 125, 129, 130, 134, e precisamente:

algebra omologica;

cibernetica e teoria dell'informazione;

complementi di analisi numerica;

critica dei principi;

elaborazione dell'informazione non numerica;

equazioni funzionali;

geometria aritmetica;

geometria dei numeri;

matematica combinatoria;

matematiche superiori;

metodi per il trattamento dell'informazione;

teoria degli algoritmi e calcolabilità;

teoria dei grafi;

teoria dei linguaggi;

teoria della simulazione;

teoria delle categorie;

teoria spettrale.

Nel medesimo elenco, le discipline di cui ai numeri 25 «calcolo numerico parallelo», 29 «complementi di fisica generale», 62 «istituzioni di fisica nucleare», 75 «matematica finanziaria ed attuariale», 87 «metodi e modelli per il supporto alle decisioni» sono sostituite dalle seguenti:

25 - calcolo parallelo;

29 - complementi di fisica;

62 - istituzioni di fisica nucleare e subnucleare;

75 - matematica finanziaria;

87 - modelli per il supporto alle decisioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 settembre 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A6790

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 con il quale è stata definita la tabella XXII-*ter*, relativa al corso di diploma universitario in matematica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96;

Vista la proposta avanzata dalle autorità accademiche di questa Università volta ad ottenere l'istituzione del diploma universitario in matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Milano;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo XIV, l'art. 226, concernente i diplomi universitari rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Milano, è così riformulato:

«La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce i diplomi universitari in:
informatica;
scienza dei materiali;
matematica».

Art. 2.

Dopo l'art. 234, sono inseriti, con il conseguente scorrimento di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi al diploma universitario in matematica:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN MATEMATICA

Art. 235. — È istituito il diploma universitario in matematica.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze matematiche di base e la familiarità con il ragionamento matematico utili per lo svolgimento di attività che impiegano il linguaggio e gli strumenti della matematica ed usufruibili per la prosecuzione degli studi in Italia o all'estero nelle discipline che richiedono una preparazione matematica. I piani di studio determinati dalle strutture didattiche potranno prevedere l'acquisizione di conoscenze per specifiche applicazioni della matematica.

Art. 236. — L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalla struttura didattica con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo, le funzioni della struttura didattica, in relazione al diploma di matematica, per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono esercitate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che delibera su proposta del consiglio del corso di laurea in matematica.

Art. 237. — Il diploma si consegue in due anni. Il corso di studi prevede l'equivalenza di otto annualità, per novecentosessanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni. Esso si articola in corsi annuali di centoventi ore o moduli semestrali di sessanta ore comprensive di lezioni ed esercitazioni. Di regola ogni corso o modulo è accompagnato da esercitazioni. L'organizzazione dei moduli semestrali dovrà seguire la normativa prevista per i moduli ridotti dalla tabella XXII dell'ordinamento didattico, relativa al corso di laurea in matematica, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990.

Il piano di studio dovrà prevedere un numero di insegnamenti annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente ad almeno cinque annualità, scelti all'interno dell'area matematica (tabella *A*).

Dovrà inoltre prevedere che siano soddisfatte le condizioni, indicate nell'ordinamento didattico del corso di laurea in matematica, affinché il diplomato possa iscriversi al terzo anno del corso di laurea e cioè il superamento di prove di valutazione del profitto per corsi annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente a quattro esami delle discipline del primo biennio del corso di laurea in matematica.

Inoltre, almeno tre di questi esami debbono riferirsi a discipline dell'area matematica del primo anno del corso di laurea in matematica.

Tutti gli insegnamenti, tranne al più di una annualità o due moduli semestrali, dovranno essere scelti all'interno delle aree indicate nelle allegate tabelle *A* e *B* ed appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1944, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il piano di studio dovrà prevedere l'acquisizione da parte dello studente di competenze nell'uso dei mezzi di calcolo per problemi di matematica. Queste competenze potranno essere acquisite attraverso gli insegnamenti dell'area matematica previsti dai piani di studio (tabella *A*). Tuttavia, qualora il piano di studi non preveda, a questo scopo, almeno un modulo semestrale in una disciplina della sottoarea analisi numerica o della sottoarea informatica, lo studente dovrà superare una prova pratica nell'uso dei mezzi di calcolo, in aggiunta alle prove di valutazione relative agli insegnamenti seguiti. Le modalità per sostenere questa prova, che non darà luogo a votazione, sono stabilite dalla competente struttura didattica.

Per conseguire il diploma lo studente dovrà sostenere al termine dei corsi un colloquio orale con una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 238. — Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini: il corso di laurea in matematica, il corso di laurea in astronomia, il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze

statistiche, demografiche ed attuariali. La struttura didattica competente provvede al riconoscimento ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in matematica tutti gli insegnamenti comuni al corso di laurea in matematica. Coloro che hanno conseguito il diploma in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica previa verifica che siano ottemperate le condizioni di cui al precedente art. 237. Il consiglio del corso di laurea determinerà le modalità di riconoscimento dei moduli semestrali.

La struttura didattica determinerà le modalità di passaggio degli studenti dal corso di diploma al corso di laurea e viceversa, offrendo agli studenti un servizio di consulenza, che può essere affidato ai tutori incaricati di seguire individualmente gli studenti.

La struttura didattica potrà stabilire che il primo anno sia lo stesso per gli studenti del corso di laurea e di diploma.

TABELLA *A*

Area matematica.

Sottoarea dell'algebra e della logica matematica:

algebra;
algebra lineare;
logica matematica;
matematica discreta.

Sottoarea della geometria:

geometria;
geometria differenziale;
matematica discreta.

Sottoarea delle matematiche complementari:

matematiche complementari;
storia delle matematiche;
didattica della matematica.

Sottoarea dell'analisi matematica:

analisi matematica;
equazioni differenziali;
metodi matematici per l'ingegneria.

Sottoarea del calcolo delle probabilità e statistica matematica:

calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica.

Sottoarea della fisica matematica:

equazioni differenziali della fisica matematica;
meccanica razionale;
metodi e modelli matematici per le applicazioni.

Sottoarea dell'analisi numerica:

analisi numerica;
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo;
calcolo numerico e programmazione.

Sottoarea dell'informatica:

informatica generale;
fondamenti dell'informatica;
sistemi di elaborazione dell'informazione.

Sottoarea della ricerca operativa:

ricerca operativa;
ottimizzazione;
tecniche di simulazione.

TABELLA *B*

Area della fisica:

fisica;
fisica generale.

Area della statistica:

statistica;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria dei campioni.

Area della matematica finanziaria e attuariale:

matematica attuariale;
matematica finanziaria;
modelli matematici per i mercati finanziari.

Area dell'analisi economica:

analisi economica;
econometria;
economia matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 settembre 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A6789

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 relativo alla istituzione dell'Università degli studi di Teramo;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 giugno 1993 che disciplina l'istituzione dell'Università degli studi di Teramo;

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Viste le delibere espresse dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in data 28 dicembre 1993 con le quali l'Università degli studi di Teramo, per la

parte riguardante il proprio Ateneo, recepisce lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994 e del 31 maggio 1995 concernenti le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza;

Viste le proposte di modifica dello statuto espresse dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere formulato dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 giugno 1996;

Considerata la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale previsto nell'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto provvisorio dell'Ateneo, per la parte riguardante la facoltà di giurisprudenza, è modificato come segue:

L'art. 22 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 22. — Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamenti e si conclude con l'esame di laurea.

Sono fondamentali le seguenti 14 aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo (N10X);
2) area del diritto civile (N01X);
3) area del diritto commerciale (N04X, N15X);
4) area del diritto comparato e comunitario (N02X, N11X, N14X);
5) area del diritto costituzionale (N08X);
6) area del diritto del lavoro (N07X);
7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali) (N14X);
8) area del diritto penale (N17X);
9) area del diritto processuale civile (N15X);
10) area del diritto processuale penale (N16X);
11) area del diritto romano (N16X);
12) area della storia del diritto medioevale e moderno (N19X);
13) area economico-finanziaria (P01A, P01B, P01C, P01D, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J);
14) area filosofico-giuridica (N20X).

L'art. 23 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 23. — La facoltà prevede i seguenti tre orientamenti di studio ciascuno dei quali composti di 26 annualità tra insegnamenti obbligatori ed altri lasciati a scelta dello studente:

ORIENTAMENTO GIURIDICO-FORENSE

Anno I

01) Istituzioni di diritto romano (*)
02) Istituzioni di diritto privato (*)
03) Economia politica (*) (1)
04) Storia del diritto romano
05) Filosofia del diritto
06) .... (2)

Anno II

07) Storia del diritto italiano
08) Diritto costituzionale
09) Diritto commerciale
10) Diritto civile
11) Diritto ecclesiastico /o/diritto canonico
12) Diritto penale - 1

Anno III

13) Diritto processuale civile
14) Diritto penale - 2
15) Diritto amministrativo - 1
16) Diritto del lavoro
17) Diritto internazionale (3)
18) Diritto tributario
19) .... (4)

Anno IV

20) Diritto processuale penale
21) Diritto privato comparato /o/ diritto delle comunità europee
22) Diritto amministrativo - 2
23) .... (5)
24) .... (6)
25) .... (7)
26) .... (8)

---

(1) Gli insegnamenti contrassegnati da asterisco sono propedeutici a tutte le materie degli anni successivi al primo.

(2) Inserire una materia a scelta tra: istituzioni di diritto pubblico, dottrina dello Stato, teoria generale del diritto.

(3) Propedeutico all'esame di diritto delle Comunità europee.

(4) Inserire rispettando le propedeuticità, una delle seguenti materie a scelta: diritto romano; esegesi delle fonti del diritto romano, storia delle codificazioni moderne, diritto agrario, diritto di famiglia; diritto urbanistico; scienza dell'amministrazione; criminologia (N17X); criminologia (Q05G); diritto fallimentare; diritto penale commerciale; diritto penitenziario, diritto dell'esecuzione penale, diritto regionale, giustizia costituzionale; diritto internazionale privato; diritto sindacale; scienza delle finanze, sociologia del diritto; diritto della navigazione. Oppure una delle materie, poste in alternativa e di cui non si è sostenuto l'esame (istituzioni di diritto pubblico; dottrina dello Stato; teoria generale del diritto, diritto privato comparato; diritto delle Comunità europee; diritto ecclesiastico; diritto canonico).

(5) Vedi nota (4)

(6) Vedi nota (4).

(7) Vedi nota (4).

(8) Vedi nota (4).

ORIENTAMENTO GIURIDICO-AZIENDALISTICO

Anno I°

01) Istituzioni di diritto romano (*)
02) Istituzioni di diritto privato (*)
03) Economia politica (*) (1)
04) Storia del diritto romano
05) Filosofia del diritto
06) Istituzioni di diritto pubblico

Anno II

07) Storia del diritto italiano
08) Diritto costituzionale
09) Diritto commerciale
10) Diritto civile
11) Diritto penale - 1
12) Scienza delle finanze

Anno III

13) Diritto della navigazione
14) Diritto processuale civile
15) Diritto del lavoro
16) Diritto penale commerciale
17) Diritto amministrativo - 1
18) Diritto internazionale (2)
19) Diritto fallimentare

Anno IV

20) Diritto processuale penale
21) Diritto sindacale
22) Diritto amministrativo - 2
23) Diritto tributario
24) Diritto delle Comunità europee
25) .... (3)
26) .... (4)

---

(1) Gli insegnamenti contrassegnati da asterisco sono propedeutici a tutte le materie degli anni successivi al primo.

(2) Propedeutico all'esame di diritto delle Comunità europee.

(3) Inserire, rispettando le propedeuticità, una delle seguenti materie a scelta: diritto romano; esegesi delle fonti del diritto romano; storia delle codificazioni moderne, diritto agrario; diritto di famiglia; diritto urbanistico; scienza dell'amministrazione, criminologia (N17X); criminologia (Q05G), diritto penale - 2; diritto penitenziario; diritto dell'esecuzione penale, diritto regionale; giustizia costituzionale; diritto internazionale privato, sociologia del diritto; dottrina dello Stato; teoria generale del diritto; diritto privato comparato; diritto ecclesiastico; diritto canonico.

(4) Vedi nota (3).

ORIENTAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

Anno I

01) Istituzioni di diritto romano (*)
02) Istituzioni di diritto privato (*)
03) Economia politica (*) (1)
04) Storia del diritto romano
05) Filosofia del diritto
06) Istituzioni di diritto pubblico

Anno II

07) Storia del diritto italiano /o/ Storia delle codificazioni moderne
08) Diritto tributario
09) Diritto civile
10) Diritto commerciale
11) Diritto costituzionale
12) Diritto penale - 1

Anno III

13) Scienza delle finanze
14) Diritto processuale civile
15) Diritto del lavoro
16) Diritto amministrativo - 1
17) Diritto internazionale
18) Diritto ecclesiastico /o/ diritto canonico
19) Diritto penale

Anno IV

20) Diritto processuale penale
21) Diritto amministrativo - 2
22) Diritto delle Comunità europee
23) Diritto regionale
24) Diritto della navigazione
25) .... (2)
26) .... (3)

---

(1) Gli insegnamenti contrassegnati da asterisco sono propedeutici a tutte le materie degli anni successivi al primo.

(2) Inserire, rispettando le propedeuticità, una delle seguenti materie a scelta: diritto romano; esegesi delle fonti del diritto romano; storia delle codificazioni moderne /o/ Storia del diritto italiano; diritto agrario; diritto di famiglia; diritto urbanistico; criminologia (N17X); criminologia (Q05G); diritto fallimentare; diritto penale - 2; diritto penale commerciale; diritto penitenziario; diritto dell'esecuzione penale; giustizia costituzionale; diritto internazionale privato; diritto sindacale; sociologia del diritto; dottrina dello Stato; teoria generale del diritto; diritto privato comparato; diritto ecclesiastico; diritto canonico.

(3) Vedi nota (2).

L'art. 24 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 24. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e di quelli lasciati a scelta dello studente, secondo quanto stabilito nell'art. 23. Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

Teramo, 4 ottobre 1996

Il rettore: RUSSI

96A6791